

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2011, n. 8-1821

Legge 8/02/2001, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino all'utilizzo di euro 13.111,01 per un intervento di manutenzione straordinaria su edifici di proprietà comunale, siti nel Comune di Torre Pellice, via Volta n. 11/1-2-3 e via Volta 14-16-18 (P.I. n. 9226).

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

con nota Prot. n. 31898 del 29/06/2010 l'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Torino trasmetteva agli uffici regionali copia della documentazione inerente una richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei fondi Legge 513/77 art. 25 per un intervento di manutenzione straordinaria su edifici di proprietà del Comune di Torre Pellice, da realizzarsi mediante le risorse di cui alla Legge 21/2001, art. 6, comma 3, per un importo complessivo pari a euro 13.111,01;

con la nota sopra citata venivano trasmessi la D.D. n. 502 del 11/06/2010, copia del parere favorevole assunto dalla competente Commissione Tecnico-consulativa (CTC) in data 28/04/2010 (n. 2800) ed il QTE n. 1;

i fondi che l'ATC di Torino intende utilizzare per l'intervento sopra descritto, fanno parte di quelle risorse depositate presso l'ATC e non versate, che possono essere destinate alle finalità previste dall'art. 25, comma 3, legge 513/77;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che, nelle more dell'entrata in vigore del sopra richiamato regolamento attuativo, la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'attuale iter amministrativo per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

vista la deliberazione n. 56 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'ATC di Torino in data 15/4/2010 che a sua volta richiama il precedente provvedimento n. 14 assunto dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 4/02/2010, entrambe relative al Piano Annuale degli Investimenti per l'anno 2010;

dal momento che la documentazione trasmessa dall'ATC di Torino, in relazione all'intervento sopra descritto, risulta coerente con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. 3587/18 del 20/04/01, già citata in precedenza;

vista la nota Prot. n. 7348/DB0803 del 23/02/2010 con la quale il competente Settore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia dichiarava la documentazione prodotta dall'ATC di Torino coerente con quanto previsto dal vigente regolamento per gli interventi di e.r.p.s. (edilizia residenziale pubblica sovvenzionata) e che il numero di programma attribuibile è il n. 9226;

considerato che la competente Commissione Tecnico-consultiva istituita presso l'ATC di Torino ha espresso parere favorevole in data 28/04/2010 (parere n. 2800) sul sopra indicato intervento;

considerato che l'importo di euro 13.111,01, per il quale occorre rilasciare l'autorizzazione con il presente provvedimento, attiene ai fondi trattenuti e contabilizzati dall'ATC di Torino;

precisato che l'importo complessivo dell'intervento contenuto nel QTE ammonta ad euro 15.715,21 ma che la quota a valere sui fondi ex lege 513/77 art. 25 è pari a euro 13.111,01, essendo la residua cifra di euro 2.604,20 coperta con fondi comunali, come risulta altresì dalla determina dirigenziale dell'ATC di Torino n. 502 già citata in precedenza;

rilevato che, come risulta dalla descrizione dell'intervento contenuta nel parere della CTC sopra richiamato, lo stesso è relativo ad opere di manutenzione straordinaria sugli edifici di proprietà del Comune di Torre Pellice, siti in via Volta n. 11/1-2-3 e via Volta 14-16-18, finalizzate alla "realizzazione delle aperture di ventilazione in 58 alloggi di proprietà comunale, nel rispetto della normativa vigente" ;

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC di Torino con la nota Prot. n. 31898 del 29/06/2010 attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero un intervento di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine ai primi indirizzi applicativi della recente legge regionale n. 3/2010;

visto il parere favorevole della C.T.C. espresso in data 28/04/2010;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, per le motivazioni indicate in premessa, l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino all'utilizzo diretto dell'importo di euro 13.111,01 relativo alle disponibilità accantonate in Gestione Speciale, depositate presso l'ATC, per un intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi sugli edifici di proprietà comunale, siti nel Comune di Torre Pellice, via Volta n. 11/1-2-3 e via Volta 14-16-18, (PI n. 9226).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)